



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 13391

Cagliari, 09 Ottobre 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991.
Pagine trasmesse n.3

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di
- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto:

Referendum popolare regionale 2007. Rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum. Riferimenti normativi.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni connesse alle consultazioni referendarie del 21 ottobre 2007, si richiama di seguito la normativa di riferimento in ordine alla procedura di designazione presso le sezioni elettorali, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale per il referendum, dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum.

L'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" e successive modificazioni, dispone in materia che:

a) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

b) Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.



L'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali", precisa che:

1. La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette **al Sindaco**, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, **l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.**

2. Tale **designazione** potrà essere **comunicata** entro il venerdì precedente l'elezione **al segretario del Comune**, che ne dovrà curare la **trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero** direttamente **ai singoli presidenti** il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché **prima dell'inizio della votazione.**

Con riferimento alle norme per l'elezione del Consiglio regionale che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21/2002, si osservano, per quanto non diversamente disciplinato ed in quanto applicabili, si ritiene utile sul punto citare l'articolo 15, comma 7 della Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 7, che prescrive che "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere ... l'indicazione di **due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della presente legge.**"

Il richiamato art. 19 della predetta Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 7 dispone che:

1. Con **dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati** di cui all'articolo 15 **o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti** della lista, **uno effettivo e l'altro supplente**, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

2. L'atto di **designazione** dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, **al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti** delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni; purché **prima dell'inizio della votazione.**

3. L'atto di **designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale** è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

In merito ai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni e sulle modalità per compierle, si rammenta che, in base al sopra citato art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53:

1. Sono **competenti ad eseguire le autenticazioni** che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico



delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali** e delle preture, **i segretari delle procure** della Repubblica, **i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.** Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma **i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.**

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero